



Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 30 giugno 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4^{bis} cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 2, primo periodo

¹ I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nell'anno in questione.

^{1bis} Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell'arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2

^{1ter} L'abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito.

² In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell'arco di quattro mesi. ...

¹ RS 922.01

Art. 9^{bis} cpv. 2–4

² Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

- a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;
- b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o
- c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito nell'arco di quattro mesi dopo che in passato erano già stati registrati danni causati da lupi.

³ In caso di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell'arco di quattro mesi almeno due animali da reddito.

⁴ Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una zona in cui, malgrado i danni risalenti a più di quattro mesi prima, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile di cui all'articolo 10^{quinquies}.

Art. 10^{er} cpv. 1 e 2

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa nella misura dell'80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

- a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10^{quater} capoverso 2;
- b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;
- c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;
- d. altre misure adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

² L'UFAM può partecipare al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

- a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;
- b. la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure;
- c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

Art. 10quinquies Misure di protezione ragionevolmente esigibili contro i grandi predatori

¹ Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori nei pascoli l'adozione delle seguenti misure è considerata esigibile ai sensi dell'articolo 9^{bis} capoverso 4:

- a. ovini e caprini: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori o cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2;
- b. camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo nonché cervi tenuti in recinti: recinzioni elettriche per la protezione dai grandi predatori;
- c. bovini ed equini: la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli;
- d. alveari: recinzioni elettriche che proteggono dagli orsi;
- e. misure supplementari dei Cantoni di cui all'articolo 10^{ter} capoverso 1 lettera d.

² I Cantoni definiscono i perimetri degli alpeggi al cui interno l'adozione di misure di protezione di cui al capoverso 1 non è considerata esigibile.

³ Animali da reddito su un'area aziendale che si trovano in stalle o aree di uscita recintate sono considerati protetti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

30 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

